

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI ORE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA E PER LA
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI**

IL PRESIDENTE

- Vista** la legge n. 508 del 21.12.1999 di riforma della Accademie di belle arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, del Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- Visto** il DPR n 132 del 28/02/2003 concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;
- Visto** lo Statuto del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" approvato dal MIUR con Decreto Dirigenziale n. 408 del 06/10/2005;
- Visto** il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità in vigore presso questo Conservatorio di Musica approvato con Decreto Dirigenziale n. 548 del 25 luglio 2006;
- Visto** il Regolamento didattico del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" approvato dal MIUR AFAM con DDG n. 245 del 9/12/2010;
- Visto** il CCNL AFAM del 16/02/2005, ed in particolare l'art. 23 concernente l'affidamento di incarichi di didattica aggiuntiva;
- Visto** il CCNL AFAM 04/08/2010 e successive modifiche;
- Visto** il CCNL Istruzione e Ricerca – sezione AFAM del 18/01/2024;
- Visto** il CCIN AFAM 04/04/2024, art. 7;
- Visto** il D.Lgs. 13/04/2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g) , della legge 13 luglio 2015, n. 107 ed in particolare l'art. 15;
- Visto** il D.M. n. 382 del 11 maggio 2018 concernente l'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale e adottato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 13 aprile 2017, n. 60;
- Visto** il Regolamento dei corsi propedeutici, prot. n 2231/A3, d.d.1106;
- Visto** l'ultimo aggiornamento del Regolamento per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e per la determinazione dei compensi approvato con Decreto n. 1599 Prot. n. 1260/A3 del 16/02/2022;
- Visto** quanto convenuto in sede di Contrattazione Integrativa con riferimento alle modalità di attribuzione della Didattica aggiuntiva;
- Visto** il parere favorevole espresso, per quanto di competenza, dal Consiglio Accademico, con delibera n. 47 nella seduta del 07/04/2025

Vista la delibera n. 142 del 13/12/2024 del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle modifiche, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del CCIN del 04/04/2024, al *Regolamento per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e per la determinazione dei compensi*;

AGGIORNA

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Ambito di applicazione e Definizioni)

1. Il presente Regolamento, in applicazione di quanto determinato in sede di Contrattazione Integrativa, dispone le modalità e le procedure per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e l'affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, nonché la determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 7 del CCIN triennio 2024/2027, sottoscritto in data 04/04/2024.
2. Ai fini del completamento del monte-ore contrattuale, per attività didattica di titolarità si intende l'attività didattica svolta dal singolo docente nei seguenti ambiti:
 - a) le discipline afferenti i campi disciplinari ricompresi nel settore artistico disciplinare di inquadramento del docente, come determinati dalla tabella B annessa al D.M. 30.09.2009 n. 124 – Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello;
 - b) le discipline dei corsi accademici ordinamentali biennali afferenti al medesimo settore artistico disciplinare, come determinate dal Consiglio accademico;
 - c) le discipline dei corsi del previgente ordinamento ricomprese nel codice di inquadramento del docente, come determinate dalla normativa vigente;
 - e) le discipline dei corsi propedeutici e di base, come determinate dal Consiglio Accademico.
3. Per monte-ore annuo contrattuale si intende quello previsto dall'art. 12 del C.C.N.L. del 04.08.2010. Tale monte-ore, per quanto attiene l'attività didattica, si compone delle ore sviluppate dal numero delle ore del corso, come disposto dagli ordinamenti didattici vigenti, in rapporto al numero degli studenti assegnati.
4. È definita attività didattica aggiuntiva l'attività didattica relativa al settore disciplinare di titolarità o di non-titolarità, svolta dal docente oltre il monte-ore annuo contrattuale.
5. L'attività di didattica aggiuntiva è affidata con lettera di incarico motivata del Direttore, solo a favore di docenti con monte ore annuo completo.
6. Non sono possibili incarichi che intervengano successivamente allo svolgimento delle attività, in quanto l'affidamento della didattica aggiuntiva decorre dalla data della lettera di incarico.

Art. 2.

(Fondo per pagamento di attività didattiche aggiuntive)

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità di bilancio e della relazione preliminare sulla programmazione didattica e artistica presentata dal Direttore, individua annualmente le risorse economiche da destinare al pagamento di ore di didattica aggiuntiva svolte dai docenti dell'Istituto.
2. L'importo orario dei compensi per l'attività didattica aggiuntiva è fissato in € 55,00 lordo dipendente. Il Consiglio di Amministrazione può modificare tale compenso annualmente.
3. L'importo destinato alla liquidazione di ore di didattica aggiuntiva di cui al comma 1 del presente articolo sarà iscritto in apposito capitolo di spesa del Bilancio del Conservatorio, all'interno dell'U.P.B. "Oneri per il personale in attività di servizio".

Art. 3.

(Tipologia delle attività didattiche aggiuntive)



1. Le ore di didattica aggiuntiva di cui all'Art. 1, per poter essere retribuite dal Conservatorio, ai sensi dell'art. 7 del C.C.I.N. 04/04/2024, devono:
 - essere attività didattiche istituzionali previste e disciplinate dal Regolamento didattico del Conservatorio, da normative nazionali o da altri regolamenti interni;
 - avere tipologia di lezione frontale individuale o collettiva. Su indicazione del Consiglio Accademico possono essere ricomprese anche le lezioni erogate con modalità a distanza;
 - essere parte eccedente il monte ore contrattuale (324 ore) determinatasi dalla somma di tutte le ore di lezione concretamente erogate ad uno o più studenti.
2. Nel computo delle ore aggiuntive retribuibili non possono essere incluse le ore necessarie per l'attività di relatore o correlatore delle prove finali e/o delle tesi, né le ore necessarie per lo svolgimento degli esami, né le ore di attività per eventuali corsi master di I e II livello, per i quali è previsto apposito capitolo di spesa.
3. Eventuali incarichi di produzione e di ricerca saranno retribuiti al docente incaricato attraverso il "Fondo d'Istituto" di assegnazione ministeriale, pertanto le ore impiegate per lo svolgimento di tali incarichi non potranno in alcun modo concorrere alla formazione ed al computo del carico orario didattico aggiuntivo retribuibile con gli appositi fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

(Computo dell'impegno didattico del docente)

1. Il Direttore determina l'impegno didattico complessivo del docente sommando tutte le ore che dovrà svolgere attraverso lezioni individuali e collettive, calcolando le durate annuali stabilite dagli ordinamenti e, ove non definite dall'ordinamento, le durate annuali stabilite con apposita delibera del Consiglio Accademico.
2. Al fine di attribuire ad ogni docente un carico di lavoro didattico compatibile con il monte ore contrattuale e l'offerta formativa prevista per una determinata disciplina, il Direttore può ricorrere ad operare un'equa distribuzione dei corsi di insegnamento tra tutti i docenti titolari della stessa disciplina, compensando eventuali eccedenze nel monte ore di un docente con ore disponibili esistenti nel monte ore di altri docenti titolari.
3. Qualora nel caso descritto al comma 2 non fossero disponibili docenti titolari, il Conservatorio può far ricorso a docenti interni titolari di altro settore disciplinare, con ore disponibili nel proprio monte ore.
4. Le attività didattiche retribuibili, compensate nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, non possono superare le 100 ore annuali per ciascun docente.
5. Per eventuali ore di didattica aggiuntiva destinate a studenti Erasmus in entrata si stabilisce un tetto massimo di 30 ore complessive per ogni a.a., da destinare a uno o più docenti secondo le indicazioni della Direzione, salvo possibili integrazioni da Fondi dedicati dell'Agenzia nazionale Erasmus.

Art. 5

(Criteri per l'affidamento di incarichi di titolarità)

1. L'affidamento delle ore di didattica aggiuntiva e di corsi o moduli orari aggiuntivi relativi agli insegnamenti è effettuata dalla Direzione, salvo espressa dichiarazione di non disponibilità all'espletamento di ore aggiuntive da parte dei docenti.
2. Nel caso di più docenti titolari le ore, i corsi o moduli aggiuntivi sono affidati ai docenti sulla base della eventuale richiesta degli studenti effettuata all'atto dell'iscrizione.
3. Non può essere affidata attività di didattica aggiuntiva ai docenti che non completino il monte ore con attività svolta nell'ordine per:
 - corsi ordinamentali
 - corsi propedeutici
 - altre attività di cui all'art. 12 del CCNL 04/08/2010.

Art. 6

(Criteri per l'affidamento di incarichi diversi dalla titolarità)

1. Gli insegnamenti diversi da quelli di titolarità sono affidati previa acquisizione di domanda di disponibilità del docente, corredata, a pena di non valutabilità, da un curriculum in cui siano autocertificati:
 - titoli di studio
 - titoli artistici-culturali e professionali attinenti esclusivamente l'insegnamento richiesto.
2. La domanda deve essere rinnovata ogni anno; la mancata produzione della stessa è intesa come manifestazione di non interesse all'attribuzione di incarichi d'insegnamento per discipline diverse da quelle di titolarità.
3. Le domande di messa a disposizione sono esaminate dal Consiglio Accademico.
4. Ove il Consiglio Accademico debba esaminare le domande di disponibilità formulate da loro componenti, questi si allontanano dai lavori al momento della valutazione delle stesse.
5. Il Consiglio Accademico valuta complessivamente i titoli di studio ed i titoli artistico-culturali e professionali, motivando sinteticamente i giudizi espressi.
6. Al termine dei lavori il Consiglio Accademico redige un elenco indicante l'ordine di priorità nell'affidamento degli incarichi di insegnamento.

Art. 7

(Computo dell'attività didattica aggiuntiva eccedente il monte ore del docente)

1. Il computo delle ore di didattica aggiuntiva avviene sulla base dell'impegno annuale complessivo del docente, calcolato dal Direttore in prossimità dell'inizio dell'anno accademico, sulla base della programmazione didattica generale dell'Istituto.
2. Ogni docente è tenuto a segnalare immediatamente alla Direzione ed ai coordinatori dei corsi qualsiasi cambiamento nello svolgimento dell'attività didattica che configuri una modifica dell'attribuzione. Analoga informazione è dovuta dalla segreteria didattica nei confronti del Docente, del coordinatore e del Direttore.
3. Le ore di didattica aggiuntiva devono essere registrate nel registro elettronico. In mancanza non possono essere retribuite.

Art. 8

(Verifica dell'attività didattica aggiuntiva svolta dal docente)

1. Al termine di ogni anno accademico, ogni Docente deve mettere a disposizione della Segreteria didattica i propri registri elettronici personali completi in ogni loro parte e firmati. Ogni Docente è tenuto a mantenere i propri registri aggiornati con l'indicazione dell'inizio e fine di ogni lezione, della presenza o assenza dei singoli studenti, nonché dell'argomento di ogni lezione.
2. Il Direttore procede alla verifica degli obblighi contrattuali e delle ore di lezione aggiuntiva effettivamente svolte dai docenti incaricati.
3. Per consentire il pagamento del servizio didattico aggiuntivo, il Docente deve aver adempiuto le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e comma 3 dell'art. 7, e deve aver effettivamente svolto le lezioni previste dai corsi di insegnamento a lui assegnati ad inizio anno.
4. Le lezioni aggiuntive si intendono svolte se:
 - a. ha avuto come destinatari almeno uno studente iscritto al Conservatorio effettivamente presente alla lezione. Il Docente deve svolgere effettivamente le lezioni aggiuntive affidategli, anche recuperando le lezioni perse a causa di sua assenza o di quella giustificata dello studente, nel rispetto del piano di studio individuale;



- b. essere stata programmata con congruo anticipo, secondo le modalità previste dal Conservatorio;
 - c. afferire ad uno dei corsi di studio dell'offerta formativa dell'Istituto;
 - d. nel caso di assenza dello studente non comunicata al docente in tempo utile (almeno 48 ore) per poter riorganizzare il servizio, sarà computata come servizio qualsiasi attività didattica coerente con l'incarico del docente svolta in sostituzione del tempo lezione corrispondente alla lezione dello studente assente, previa autorizzazione della Direzione.
- 5. Le lezioni non svolte a qualsiasi titolo non possono essere conteggiate ai fini del pagamento di un eventuale orario didattico aggiuntivo.
 - 6. Nessun compenso può essere erogato se non previa verifica dell'orario d'obbligo svolto dal docente incaricato, ai sensi del CCNL 04/08/2010 art. 12.
 - 7. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva è comunque commisurata alle ore effettivamente svolte.

Art. 9

(Pagamento attività didattica aggiuntiva)

- 1. Dopo l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 8, l'Amministrazione provvede alla liquidazione delle ore aggiuntive, sulla base di un prospetto compilato firmato dal Direttore e secondo l'importo di cui all'art. 2.
- 2. Nessuna attività di didattica aggiuntiva può essere oggetto di retribuzione al di fuori di quanto stabilito negli affidamenti d'incarico.

Art. 10

(Entrata in vigore e pubblicità)

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale www.conservatorioferrara.it

Art. 11

(Modifiche e disposizioni finali)

- 1. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Consiglio Accademico, del Consiglio di Amministrazione o del Direttore, previa apposita determinazione in sede di Contrattazione Integrativa d'Istituto.
- 2. Per ogni aspetto non disciplinato in modo specifico dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni introdotte in materia dalla Contrattazione collettiva nazionale, integrativa e di istituto.

